

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(ZANONATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 ottobre 2013*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto « Trans Adriatic Pipeline », fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE
HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC**

RELATING TO

THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT



PREAMBLE

The Republic of Albania, the Hellenic Republic and the Italian Republic (hereinafter referred to as “the Parties” or, individually, as “the Party”) represented by their respective governments,

- (1) in furtherance of the principles set forth in international trade and investment agreements applicable to each Party, including the Energy Charter Treaty, the Community Treaties and the Energy Community Treaty, and the need to further expand and implement co-operation among the Parties in the energy sector;
- (2) in an effort to further promote mutually beneficial cooperation in ensuring the reliable supply of natural gas from sources in Central Asia and the Middle East, including from the Republic of Azerbaijan, to the European Union via the Republic of Turkey;
- (3) understanding that Trans Adriatic Pipeline AG wishes to construct and operate a cross-border interconnector pipeline originating in the Hellenic Republic at the Greek-Turkish border and designed to transport Natural Gas through the Hellenic Republic to the Italian Republic via the Republic of Albania;
- (4) acknowledging that the development and interconnection (pursuant to the Interconnection Agreements relating to this Project) of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline System and of the natural gas transport systems of the Parties to the Trans Adriatic Pipeline will enhance the security and availability of natural gas supply as a result of the diversification of routes and sources of supply of natural gas to the European Union;
- (5) recognising the important strategic and integral role that the Trans Adriatic Pipeline will fulfil in opening the Southern Gas Corridor and referring to the designation by the European Union's Trans-European Networks – Energy program of the Trans Adriatic Pipeline as a southern corridor (natural gas route 3) pipeline;
- (6) acknowledging that any Host Government Agreement entered into by a Party may be ratified by its national Parliament either after or concurrently with the ratification of this Agreement by its national Parliament;
- (7) acknowledging that the European Commission has been apprised of the negotiations of this Agreement and the intentions of the Parties in relation to its execution; and
- (8) with a view to creating uniform and non-discriminatory conditions and standards for the planning, construction and operation of the Trans Adriatic Pipeline in accordance with the domestic legislation of the Parties and bilateral and multilateral international agreements and treaties applicable to each Party;
- (9) having in mind the Memorandum of Understanding between the Government of the Hellenic Republic the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Italian Republic on cooperation in relation to the Trans Adriatic Pipeline Project signed in New York on 27 September 2012;

AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1**DEFINITIONS**

Capitalised terms used in this Agreement (including the Preamble) have the meanings given to them in the Appendix to this Agreement.



ARTICLE 2**PROJECT SUPPORT AND COOPERATION**

1. The Parties will facilitate, enable, and support the implementation of the Project and to co-operate and co-ordinate with each other in that respect and shall provide stable, transparent and non-discriminatory conditions for the implementation and execution of the Project.
2. The Parties agree that Transport shall be performed in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable legislation under the Community Treaties and the Energy Community Treaty relating to the same, and without imposing any unreasonable delays, restrictions or charges.

ARTICLE 3**RELATIONSHIP WITH LAWS AND TREATIES**

1. No provision of this Agreement shall require:
 - (a) the Hellenic Republic or the Italian Republic to derogate from any mandatory requirement under the Community Treaties; or
 - (b) the Republic of Albania to derogate from any mandatory requirement under the Energy Community Treaty.
2. The Project Participants shall be regarded as "Investors" for the purposes of article 1(7) of the Energy Charter Treaty and the Project and all aspects of it, and any interest they may have under any agreement relating to the Project, shall be each regarded as an "Investment" into the Territory of the relevant Party for the purposes of article 1(6) of the Energy Charter Treaty.

ARTICLE 4**AUTHORISED ENTITIES**

1. Each Party appoints the following Persons to send and receive communications and notices from the other Parties in relation to this Agreement and to act as coordinator of that Party's rights and obligations under this Agreement:
 - (a) for the Republic of Albania, the General Standard Directorate in the Ministry of Economy, Trade and Energy,
 - (b) for the Hellenic Republic, the B' General Directorate for Economic Relations of the Ministry of Foreign Affairs, and
 - (c) for the Republic of Italy, the Department of energy - Directorate General for Security of Supply and Energy infrastructures of the Ministry of Economic Development(each, an "Authorised Entity" and collectively, the "Authorised Entities").
2. Each Party may designate additional or replacement Persons to act as its Authorised Entities for purposes of this Agreement by providing notice of the same to each other Party.



ARTICLE 5**HOST GOVERNMENT AGREEMENTS**

1. The Republic of Albania and the Hellenic Republic, being the Parties in whose Territories the majority of the Trans Adriatic Pipeline will be located, acting through their respective Host Governments, have each entered, or will each enter, into a Host Government Agreement with the Project Investor, in compliance with the relevant mandatory requirements referred to in Article 3(1) above and which include, without limitation, provisions on the Taxes (including Tax rates) which will apply to the Project Investor in the jurisdiction of each of those Parties. Each Host Government Agreement shall be ratified by national law of the relevant Party.

2. Each Host Government Agreement which a Party enters into:

(a) is deemed to have been or shall be entered into by virtue of and in furtherance of and elaboration of this Agreement; and

(b) shall be the Law that implements that Party's obligations, agreements and undertakings under or in connection with this Agreement, and no common/ordinary Law of that Party (including the interpretation and application procedures thereof) that is contrary to, or inconsistent with, the terms of that Host Government Agreement shall limit, abridge or affect adversely the rights granted under that Host Government Agreement to the Project Investor or any other Project Participant or otherwise amend, repeal or take precedence over the whole or any part of that Host Government Agreement.

ARTICLE 6**AUTHORISATIONS**

Each Party recognises the strategic national importance to that Party of the Project and accordingly shall take all measures to facilitate the fulfilment of the Project in its territory, including the granting of all Authorisations required for the implementation of the Project and the conduct of the Project in accordance with the Laws of the relevant Party without unreasonable delays or restrictions.

ARTICLE 7**NON-INTERRUPTION OF THE PROJECT**

1. No Party shall, except through a competent authority pursuant to EU Regulation 994/2010, on Security of Gas Supply (the **Gas Supply Regulation**) interrupt, curtail, delay or otherwise impede the (forward and/or reverse) flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline.

2. If any event occurs or any situation arises which gives reasonable grounds to believe that a threat to interrupt, curtail or otherwise impede any aspect of the Project (other than the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) exists, the Party in respect of whose territory the relevant threat has arisen, shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate that threat

3. If any event occurs or any situation arises which interrupts, curtails, or otherwise impedes any aspect of the Project, the Party in respect of whose territory the relevant event or situation has arisen shall immediately give notice to the other Parties and the Project Investor of the event or situation, give reasonably full details of the reasons for the event or situation and (except in the case of interruption, curtailment or impeding of the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate the event or situation and shall promote restoration of the affected aspect of the Project at the earliest possible opportunity.



ARTICLE 8**CONSISTENT PROJECT STANDARDS**

The Parties acknowledge that in light of the cross border nature of the Project, it is essential that a coordinated and uniform set of standards apply to the whole of the Project, including in relation to technical, safety, environmental, social, community and labour standards and that the establishment between the Parties of those coordinated and uniform standards will be one of the responsibilities of the Implementation Commission contemplated by Article 10 of this Agreement.

ARTICLE 9**TAXES**

For the determination of the tax assessment basis of the Project Investor, the provisions of the national legislation shall apply based on the principles of the Organisation for Economic Cooperation and Development. For revenues and costs of the Project Investor, uniform and appropriate allocation keys consistent with the clauses of the Double Tax Treaties relating to determination of business profits shall be set out in legally binding advance pricing agreements made between the tax authorities of each of the Parties among each other and with the tax authority of the Swiss Confederation (being the jurisdiction of incorporation of the Project Investor). The advance pricing agreements shall have a duration of a minimum of 25 years and will not be capable of being amended or terminated without the consent of the Project Investor. The allocation keys agreed by a Party set out in any advance pricing agreement shall also be reflected in the Host Government Agreement to which that Party is a party.

ARTICLE 10**IMPLEMENTATION COMMISSION**

An Implementation Commission is hereby established consisting of two duly authorised representatives from each Party (the **Implementation Commission**). The Implementation Commission shall oversee compliance with this Agreement, work with the Project Investor to agree on a Protocol to be concluded by the Parties establishing a set of consistent and uniform standards referred to in article 8, to apply to the whole Project and shall take such other actions as it may, by consensus of its members, deem to be necessary to facilitate the implementation of this Agreement. The Project Investor shall be entitled to appoint one observer to the Implementation Commission, who may attend the meetings and other activities of the Implementation Commission. The Implementation Commission shall be an advisory body only and shall not be empowered to make final and binding decisions on behalf of the Parties, including in relation to the resolution of disputes under this Agreement.

ARTICLE 11**RESPONSIBILITY**

Any failure of, or refusal by, a Party to fulfil or perform its obligations, take all actions and grant all rights and benefits as provided for by this Agreement shall constitute a breach of such Party's obligations under this Agreement. The responsibility of a Party under this Article shall, in accordance with the general principles of international law, extend to the acts and omissions of any State Authority or State Entity.



ARTICLE 12**AMENDMENTS AND TERMINATION**

No Party shall amend, or otherwise seek to avoid or limit this Agreement without the prior written consent of each of the other Parties. Any amendments to this Agreement shall be adopted by all the Parties in writing and shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in article 14 of the present Agreement. This Agreement shall remain in full force and effect until the date of completion of the decommissioning of the entire Trans Adriatic Pipeline. No party may denounce or withdraw from this Agreement or suspend the performance of its obligations under this Agreement without the prior consent of each of the other Parties. However, if the Trans Adriatic Pipeline is not selected by the Shah Deniz Consortium to transport natural gas from the Caspian Region to Europe, TAP shall identify, in agreement with the Parties and within a period of 24 months from the entry into force of this Agreement, alternative sources of supply. Failing this, a Party may withdraw from the Agreement by sending a three months prior written notice to the other Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13**DISPUTE RESOLUTION**


Disputes relating to the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled by diplomatic means.

ARTICLE 14**ENTRY INTO FORCE**

This Agreement shall enter into force on the date that the respective national instruments of ratification have been exchanged by all the Parties (the Effective Date). Upon ratification, each Party shall take the necessary legal measures to implement the provisions of this Agreement. This Agreement has been made in three original copies in the English language.

Done this 13th day of February 2013 at Athens, Greece.


FOR THE REPUBLIC OF ALBANIA


FOR THE HELLENIC REPUBLIC


FOR THE ITALIAN REPUBLIC



APPENDIX

DEFINED TERMS

Affiliate means, with respect to any Entity, any other Person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with that Entity. For purposes of this definition, "**control**" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Agreement means this intergovernmental agreement, including any Appendices attached hereto, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time.

Authorisation means any authorisation, consent, concession, license, permit or other form of approval, by or with any Party or State Authority whether held or to be held in the name of any Project Participant relating to or in connection with any activity relating to the Project.

Community Treaties means the Treaty Establishing the European Community (the Treaty of Rome, as amended by the Treaty of Amsterdam, and the Treaty of Nice), the Treaty of Maastricht (as amended by the Treaty of Amsterdam and the Treaty of Nice) and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in so far as those Treaties are replaced and succeeded by the Treaty of Lisbon, that is, the Treaty of European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

Constitution means, with respect to any Party, the constitution of that Party, as the same may be amended or otherwise modified or replaced from time to time.

Contractor means any Person supplying directly or indirectly, whether by contract, subcontract or otherwise, goods, work, technology or services, including financial services (including inter alia, credit, financing, insurance or other financial accommodations) to the Project Investor or its Affiliates in connection with the Project to an annual contractual value of at least EUR 100,000, excluding, however, any individual acting in his or her role as an employee of any other Person.

Effective Date has the meaning given to it in Article 14.

Energy Charter Treaty means the Energy Charter Treaty as opened for signature in Lisbon on 17 December 1994 and in force as of 16 April 1998.

Energy Community Treaty means the Energy Community Treaty as opened for signature in Athens on 25 October 2005 and in force as of 1st July 2006.

Entity means any company, corporation, limited liability company, joint stock company, partnership, limited partnership, joint venture, unincorporated joint venture, association, trust or other juridical entity, organisation or enterprise duly organised by treaty or under the laws of any state or any subdivision thereof.

Gas Seller means any Person that is a seller of Natural Gas at the point where the Trans Adriatic Pipeline interconnects with the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Host Government means the central or federal government of a Party.



Host Government Agreements means agreements entered, or to be entered, into between:

1. the Host Government of the Hellenic Republic (on behalf of the Hellenic Republic) and the Project Investor; and
2. the Host Government of the Republic of Albania (on behalf of the Republic of Albania) and the Project Investor.

Implementing Act means, in relation to any Party, any Law or Authorisation of that Party or any State Authority of that Party, or any Host Government Agreement or Project Agreement, confirming and detailing the rights and commitments set out in this Agreement.

Insurer means any insurance company or other Person authorised to provide and providing insurance cover (including re-insurance cover) for all or a portion of the risks in respect of the Trans Adriatic Pipeline and/or the Project, and any successors or permitted assignees of such insurance company or Person.

Interconnection Agreement means an agreement between a Project Participant and any Party, State Entity or State Authority or Trans Anatolian Gas Pipeline relating to the interconnection of the Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Gas Pipeline and the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Law means the laws of a Party binding and legally in effect from time to time, including the Constitution of that Party, all other laws, codes, decrees, by-laws, regulations, communiqués, declarations, principle decisions, orders, normative acts and policies, all international agreements to which that Party is party together with all domestic enactments, laws and decrees for ratification or implementation of such international agreements, and prevailing judicial interpretations of all such legal instruments.

Lender means any financial institution (including commercial banks, multilateral lending agencies, bondholders, guarantors (other than Shareholders) and export credit agencies) or other Person providing any indebtedness, loan, financial accommodation, extension of credit or other financing to the Project Investor in connection with the Trans Adriatic Pipeline (including any refinancing thereof), and any successor or permitted assignee of any such financial institution or other Person.

Natural Gas means hydrocarbons that are extracted from the subsoil in their natural state and are gaseous at normal temperature and pressure.

Person means any natural person or Entity.

Project means the evaluation, development, design, construction, installation, financing, refinancing, ownership, operation (including the Transport of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline), repair, replacement, refurbishment, maintenance, expansion, extension (including laterals) and, at the relevant time, decommissioning of the Trans Adriatic Pipeline.

Project Agreement means any agreement, contract, license, concession or other document, other than this Agreement and any Host Government Agreement, to which, on the one hand, a Party, any State Authority or State Entity and, on the other hand, any Project Participant are or later become a party relating to the Project, including any Interconnection Agreement, as any such agreement, contract or other document may be extended, renewed, replaced, amended or otherwise modified from time to time in accordance with its terms.

Project Investor means Trans Adriatic Pipeline AG, a company organised under the laws of the Swiss Confederation.

Project Participants means the Project Investor, the Shareholders, the Shippers, the Contractors, the Lenders and the Gas Sellers.

Shareholder means, at any time, any Person holding any form of direct or indirect equity or other ownership interest in the Project Investor, together with any Affiliate, successors and permitted assignees of that Person.



Shipper means any Person which has a legal entitlement (whether arising by virtue of any contract or otherwise) to Transport Natural Gas through all or any portion of the Trans Adriatic Pipeline.

State Authority means, in relation to any Party, the central or federal government of that Party and any and all central, federal, regional, municipal, local and provincial authorities or bodies (but for the avoidance of doubt shall exclude any independent authority) of that Party and any constituent element of any of the foregoing.

State Entity means any Entity in which, directly or indirectly, a Party has a controlling equity or ownership interest or similar economic interest, or which that Party directly or indirectly controls. For purposes of this definition, "control" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Taxes means all existing and future levies, duties, customs, imposts, payments, fees, penalties, assessments, taxes (including VAT or sales taxes), charges and contributions payable to or imposed by a state, any organ or any subdivision of a state, whether central or local, or any other body having the effective power to levy any such charges within the territory of a state, and Tax shall mean any one of them and Taxation shall be construed accordingly.

Trans Adriatic Pipeline means the Natural Gas pipeline system intended to run from the Hellenic Republic at the Greek –Turkish border via the Republic of Albania to the vicinity of Lecce in the Italian Republic, including all the physical assets associated with that pipeline system, including all plant, equipment, machines, pipelines, tanks, compressor stations, fibre optic cables and other ancillary physical assets.

Transport means carriage, shipping or other transportation of Natural Gas, via any legal arrangement whatsoever.



TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA
GRECA E LA REPUBBLICA ITALIANA**

SUL

PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO



PREAMBOLO

La Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana (di seguito designate quali “Le Parti” o individualmente come “La Parte”) rappresentati dai rispettivi Governi,

(1) in base ai principi stabiliti dagli accordi di commercio internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle Parti, tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e dal Trattato della Comunità per l'Energia, e mossi dalla necessità di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti nel settore energetico;

(2) in uno sforzo di promuovere ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel garantire un approvvigionamento affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale e in Medio Oriente, in particolare dalla Repubblica dell'Azerbaigian, verso l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia;

(3) riconoscendo che la Trans Adriatic Pipeline AG intende costruire e gestire un gasdotto di interconnessione transfrontaliera che ha origine nella Repubblica Greca alla frontiera greco-turca e progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la Repubblica Greca, fino alla Repubblica Italiana, attraverso la Repubblica di Albania;

(4) riconoscendo che lo sviluppo e l'interconnessione (ai sensi degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema di gasdotto di gas naturale Trans-Anatolico e dei sistemi di trasporto di gas naturale delle Parti al Gasdotto Trans Adriatico miglioreranno la sicurezza e la disponibilità dell'approvvigionamento di gas naturale a seguito della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas naturale per l'Unione europea;

(5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il Gasdotto Trans Adriatico svolgerà aprendo il Corridoio Sud del Gas e riferendosi alla designazione da parte dell'Unione europea del Gasdotto Trans Adriatico come gasdotto del corridoio meridionale (corridoio 3 di gas naturale) nel Programma Reti Trans europee - Energia;

(6) riconoscendo che qualsiasi Accordo con il Governo Ospitante stipulato da una Parte potrà essere ratificato dal Parlamento nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo Accordo dal proprio Parlamento nazionale;

(7) riconoscendo che la Commissione europea è stata messa al corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle Parti in relazione alla sua esecuzione, e

(8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e non discriminatori per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento del Gasdotto Trans Adriatico in conformità con la legislazione nazionale delle Parti, con gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili da ciascuna Parte;

(9) avendo presente il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Greca il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione in relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New York il 27 Settembre 2012;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso il Preambolo) hanno il significato loro attribuito nell'Appendice al presente Accordo.

ARTICOLO 2 SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE

1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie.

2. Le Parti convengono che il Trasporto sarà effettuato in conformità delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunità per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli, restrizioni o oneri.

ARTICOLO 3 RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI

1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporrà:

- (a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica Italiana di derogare alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o
- (b) alla Repubblica di Albania di derogare dalle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'Energia.

2. I Partecipanti al Progetto devono essere considerati quali "Investitori" ai fini dell'articolo 1 (7) del Trattato sulla Carta dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di esso, e ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al Progetto, deve essere considerato un "Investimento" nel Territorio della relativa Parte ai fini dell'articolo 1 (6), del Trattato sulla Carta dell'Energia.

ARTICOLO 4 ENTI AUTORIZZATI

1. Ciascuna Parte nomina i seguenti Soggetti per trasmettere e ricevere le comunicazioni e gli avvisi in relazione al presente Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo:

(a) per la Repubblica d'Albania, la Direzione Generale per gli Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia;

(b) per la Repubblica Greca, la Direzione Generale B per le Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri;

(c) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico

(singolarmente un "Ente Autorizzato" e collettivamente gli "Enti Autorizzati").



2. Ciascuna Parte può designare rappresentanti aggiuntivi o in sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini del presente Accordo dandone comunicazione ad ognuna delle altre Parti.

ARTICOLO 5 ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI

1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di Grecia, essendo le Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto Trans Adriatico, agendo attraverso i propri rispettivi Governi Ospitanti, hanno entrambe aderito, o entrambe aderiranno, ad un Accordo fra il Governo Ospitante e l'Investitore del Progetto, in conformità con i requisiti pertinenti e obbligatori di cui al precedente Articolo 3(1), che include, senza limitazioni, disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali) che saranno applicate all'Investitore del Progetto nella giurisdizione di entrambe quelle Parti. Ogni Accordo del Governo Ospitante dovrà essere ratificato secondo la legislazione nazionale della Parte pertinente.

2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderirà una Parte:

- (a) si considera che sia stato o sarà stipulato in virtù e a sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e
- (b) sarà la Legge che dovrà applicare gli obblighi, accordi e attività della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con esso, e nessuna Legge ordinaria di quella Parte (comprese perciò le procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria, o inottemperante con le condizioni dell'Accordo del Governo Ospitante potrà limitare, diminuire o impattare sfavorevolmente i diritti concessi dall'Accordo del Governo Ospitante all'Investitore del Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque derogare, abrogare o avere la prevalenza sull'Accordo del Governo Ospitante nella sua interezza o parzialità.

ARTICOLO 6 AUTORIZZAZIONI

Ciascuna Parte riconosce l'importanza strategica nazionale a quella Parte del Progetto e dovrà conformemente adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, comprese la concessione di tutte le Autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Progetto e la conduzione del Progetto in conformità delle Leggi della Parte rilevante senza irragionevoli ritardi o restrizioni.

ARTICOLO 7 NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO

1. Nessuna Parte dovrà, se non attraverso una autorità competente ai sensi del Regolamento UE 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il **Regolamento sulle Forniture di Gas**), interrompere, limitare, ritardare o comunque impedire il flusso (in entrata e/o in uscita) di gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico.

2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che faccia ragionevolmente supporre che esista una minaccia di interruzione, ritardo o comunque di impedimento circa qualsiasi aspetto del Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si è verificata tale minaccia dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminarla.

3. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o comunque impedisca qualsiasi aspetto del Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato tale evento dovrà dare immediatamente



comunicazione di ciò alle altre Parti e all'Investitore del Progetto, dovrà dare completa e ragionevole informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne in caso di interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione e promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.

ARTICOLO 8 STANDARD UNIFORMI DI PROGETTO

Le parti riconoscono che, alla luce della natura transfrontaliera del Progetto, è essenziale che a tutto il Progetto si applichi un insieme coerente ed uniforme di standard, anche in relazione agli standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali, della collettività e del lavoro e che l'istituzione tra le parti di tali standard coordinati e uniformi sarà una delle responsabilità della Commissione di Attuazione prevista dall'articolo 10 del presente Accordo.

ARTICOLO 9 TASSE

Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.

ARTICOLO 10 COMMISSIONE DI ATTUAZIONE

Viene istituita una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilerà sul rispetto del presente Accordo, lavorerà con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e adotterà tutte le altre azioni che, con il consenso dei suoi membri, riterrà necessarie per facilitare l'attuazione del presente Accordo. L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare un osservatore della Commissione di Attuazione, che può partecipare alle riunioni e alle altre attività nella Commissione di Attuazione. La Commissione di Attuazione sarà solo un organo consultivo e non avrà il potere di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle Parti, anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.



**ARTICOLO 11
RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituirà una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilità di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformità con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorità Statale o Entità Statale.

**ARTICOLO 12
MODIFICHE E RISOLUZIONE**

Nessuna Parte può modificare, o cercare di evitare o limitare il presente Accordo senza il previo consenso scritto di ciascuna delle altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata per iscritto da tutte le Parti ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore a tutti gli effetti fino alla data di completamento dello smantellamento di tutto il Gasdotto Trans Adriatico. Nessuna delle parti può denunciare o recedere dal presente Accordo o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans Adriatico non è selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale dalla Regione del Caspio verso l'Europa, TAP identificherà, in accordo con le Parti ed entro un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una Parte può recedere dall'Accordo con l'invio, tre mesi prima, di una comunicazione scritta alle altre Parti per via diplomatica.

**ARTICOLO 13
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo devono essere risolte per via diplomatica.

**ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti nazionali di ratifica sono stati scambiati da tutte le Parti (Data di Efficacia). Attraverso la ratifica, ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo è stato realizzato in tre esemplari originali, in lingua inglese.

Fatto il 13 febbraio 2013 ad Atene, Grecia.

PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA

PER LA REPUBBLICA GRECA

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



APPENDICE

GLOSSARIO

Affiliato: significa, rispetto a qualsiasi entità, qualsiasi altra Persona che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da, o è sottoposto a comune controllo con l'Entità. Ai fini della presente definizione, "controllo" significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un Entità, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Entità, per legge, o da un accordo tra Persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Accordo: si intende questo accordo intergovernativo, comprese le eventuali appendici allegate, come modificato, integrato o altrimenti modificato di volta in volta.

Autorizzazione: significa qualsiasi autorizzazione, consenso, concessione, licenza, permesso o altra forma di approvazione, da parte o con qualsiasi parte o Autorità dello Stato se tenuti o da essere tenuti in nome di ogni Partecipante al progetto in materia o in connessione con qualsiasi attività relativa al progetto.

Trattati comunitari: significa il trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza), il Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in quanto tali trattati sono sostituiti dal trattato di Lisbona, che è, il trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Costituzione: si intende, in relazione a qualsiasi Parte, la costituzione di quella Parte, come la stessa può essere emendata o altrimenti modificata o sostituita di volta in volta.

Appaltatore: significa qualsiasi persona che fornisce, direttamente o indirettamente, sia per contratto, subappalto o altro, beni, lavoro, tecnologie o servizi, compresi i servizi finanziari (inclusi, tra l'altro, credito, finanziamenti, assicurazioni o altre strutture finanziarie) all'Investitore del progetto o delle sue Affiliate in connessione con il Progetto di un valore annuo contrattuale di almeno 100.000 euro, escludendo, tuttavia, qualsiasi persona che opera nel proprio ruolo di dipendente di ogni altra Persona.

Data di efficacia: ha il significato dato dall'articolo 14.

Trattato sulla Carta dell'energia: significa il trattato sulla Carta dell'energia come aperto alla firma a Lisbona il 17 dicembre 1994 e in vigore dal 16 aprile 1998.

Trattato della Comunità dell'energia: significa il trattato che istituisce la Comunità dell'energia come aperto alla firma ad Atene il 25 ottobre 2005 e in vigore dal 1° luglio 2006.

Entità: significa qualsiasi azienda, società, società a responsabilità limitata, società per azioni, associazione, società in accomandita, joint venture, joint venture costituita in società, associazione, trust o altro soggetto giuridico, organizzazione o impresa debitamente organizzata dal trattato o secondo le leggi di qualsiasi Stato o qualsiasi suddivisione stessa.



Venditore di Gas: significa qualsiasi Persona che vende Gas Naturale nel punto in cui il Gasdotto Trans Adriatico si interconnette con la rete di trasporto nazionale del gas naturale o con una rete di distribuzione di una parte.

Governmento ospitante: si intende il Governo centrale o federale di una Parte.

Accordi di governo ospitante: si intendono gli accordi stipulati o da stipulare, tra:

1. il governo ospitante della Repubblica greca (in nome della Repubblica greca) e l'Investitore del progetto, e
2. il governo ospitante della Repubblica di Albania (in nome della Repubblica di Albania) e l'Investitore del Progetto.

Atto di esecuzione: significa, in relazione a qualsiasi Parte, qualsiasi legge o autorizzazione di tale Parte o l'autorità statale di tale Parte, o qualsiasi accordo di Governo Ospitante o accordo di progetto, che conferma e dettaglia i diritti e gli impegni di cui al presente Accordo.

Assicuratore: significa ogni società assicurativa o altra Persona autorizzata a fornire e di fornire una copertura assicurativa (inclusa la copertura riassicurativa) per tutti o una parte dei rischi per quanto riguarda il gasdotto Trans Adriatico e/o il progetto, e gli eventuali eredi o aventi causa autorizzati dalla società di assicurazione o da tale Persona.

Accordo di interconnessione: significa un contratto tra un partecipante al progetto e di ogni Parte, ente statale o Autorità di Stato o Trans Anatolian Pipeline Gas relativa alla interconnessione della Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Pipeline Gas e il trasporto del gas naturale nazionale o rete di distribuzione di una parte.

Legge: significa le leggi di una Parte vincolante e giuridicamente in vigore di volta in volta, compresa la Costituzione di tale Parte, tutte le altre leggi, codici, decreti, statuti, regolamenti, comunicati, dichiarazioni, decisioni di principio, ordini, atti normativi e politici. Tutti gli accordi internazionali in cui quella Parte è coinvolta insieme a tutti i decreti nazionali, leggi e decreti per la ratifica o l'attuazione di tali accordi internazionali, e le interpretazioni giudiziarie prevalenti di tutti questi strumenti giuridici.

Finanziatore: significa un istituto finanziario (incluse le banche commerciali, agenzie multilaterali di prestito, obbligazionisti, garanti (non come azionisti) e le agenzie di credito all'esportazione o altra Persona che provveda a qualsiasi indebitamento, prestito, agevolazione finanziaria, estensione del credito o di altri finanziamenti per l'Investitore del Progetto in connessione con la Trans Adriatic Pipeline (compresi eventuali rifinanziamento dello stesso), e qualsiasi successore o cessionario autorizzato di qualsiasi istituto finanziario o di altra Persona.

Gas Naturale: significa idrocarburi che vengono estratti dal sottosuolo allo stato naturale e sono gassosi a temperatura e pressione normali.

Persona: significa qualsiasi persona fisica o giuridica.

Progetto: significa la valutazione, sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, rifinanziamento, la proprietà, il funzionamento (compreso il trasporto di gas naturale attraverso la Trans Adriatic Pipeline), riparazione, sostituzione, ristrutturazione, manutenzione, ampliamento, estensione (incluse le tratte laterali) e, a tempo debito, lo smantellamento della Trans Adriatic Pipeline.

Accordo di progetto: si intende qualsiasi accordo, contratto, licenza, concessione o altro documento, diverso da questo accordo e da qualsiasi accordo del Governo ospitante, a cui, da un lato una parte, l'autorità statale o Ente di



Stato e, dall'altro, ogni partecipante al progetto è o diverrà Parte del Progetto, compreso qualsiasi accordo di interconnessione. Tali accordi, contratti o altri documenti possono essere prorogati, rinnovati, sostituito, emendati o altrimenti modificati di volta in volta in conformità con i suoi termini.

Investitore del Progetto: è la Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita secondo le leggi della Confederazione Elvetica.

Partecipanti al progetto: sono l'investitore, gli Azionisti, i trasportatori, gli appaltatori, i finanziatori ed i Venditori del gas.

Azionista: è, in qualsiasi momento, ogni detentore in qualsiasi forma di partecipazione diretta o indiretta o di altro diritto di proprietà nell'investimento del progetto, insieme ad ogni Affiliato, erede e assegnatario autorizzati da quella Persona.

Trasportatore: è qualsiasi persona che ha un diritto legale (se derivante in virtù di un contratto o altro) per il trasporto del gas naturale attraverso tutto o parte del Gasdotto Trans Adriatico.

Autorità statale: è, in relazione a qualsiasi Parte, il Governo centrale o federale di quella Parte e qualsiasi autorità centrale, federale, regionale, comunale, provinciale e locale o enti (ma a scanso di equivoci si esclude qualsiasi autorità indipendente) di quella Parte e qualsiasi elemento costitutivo dei precedenti.

Entità statale: è qualsiasi entità in cui, direttamente o indirettamente, una parte ha una partecipazione di controllo o diritto di proprietà o di analogo interesse economico, o che controlla direttamente o indirettamente, detta Parte. Per i fini di questa definizione, "controllo" significa il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un ente, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Ente, per legge, o da un accordo tra persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Tasse: sono tutti i prelievi esistenti e futuri, di dazi, imposte, pagamenti, tasse, sanzioni, le valutazioni, le tasse (IVA o tasse di vendita compreso), oneri e contributi dovuti o imposti da uno Stato, qualsiasi organo o qualsiasi suddivisione di uno stato, centrale o locale, o qualsiasi altro organismo che ha il potere effettivo di imporre tali oneri nel territorio di uno Stato. Quindi per tasse si intende uno qualsiasi dei succitati tributi per i quali l'imposizione va applicata di conseguenza.

Trans Adriatic Pipeline: è il sistema del gasdotto di Gas Naturale destinato a collegare la Repubblica Greca fino al confine greco-turco attraverso la Repubblica di Albania, fino all'area nei pressi di Lecce, nella Repubblica Italiana, compresi tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, inclusi tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, i cavi in fibra ottica e altre attività fisiche accessorie.

Trasporti: significa trasporto, spedizione o altri mezzi di trasporto del Gas Naturale, attraverso un qualsiasi istituto giuridico di sorta.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0011390